



Tribunale di Mantova
- Sezione Seconda civile -

662497

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Filippo Nora	Presidente
dott. Laura De Simone	Giudice est.
dott. Luigi Bettini	Giudice

nel procedimento n.257/2010 promosso con ricorso ex art.160 L.F. depositato il 6 agosto 2010 dalla società Monotile S.r.l. ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso depositato il 6 agosto 2010 Lui Giancarlo, in qualità di legale rappresentante della società Monotile S.r.l., con sede in Asola (MN), via Parma n.114, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, proposta poi modificata il 27 settembre 2010 e il 5 ottobre 2010;

valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art.160 L.F., ed in particolare rilevato che la società si trova in stato di insolvenza, come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale-economica e finanziaria al 30 giugno 2010 e dai dati di bilancio in atti;

ritenuta la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art.161 L.F., completa e regolare;

rilevato che la relazione ex art.161 l.f. redatta dal dott.Massimo Cantoni, professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente e sufficientemente motivata;

osservato che la proposta da ultimo formulata prevede per i dipendenti il pagamento immediato al 100% e suddivide i rimanenti creditori in classi, e quindi il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, a mente dell'art.163 I co. L.F., con riguardo alla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi;

tenuto conto in particolare che è prevista la suddivisione dei creditori concorsuali in undici classi con previsione di trattamenti differenziati:

Classe A – professionisti, agenti, con soddisfazione nella percentuale del 100%, con pagamenti suddivisi tra il 31.12.2010 e il 31.12.2011,

Classe B – artigiani con soddisfazione nella percentuale del 100%, con pagamenti rateali entro il 31.12.2012,

Classe C – Inps, Inail, Enasarco privilegiato, con soddisfazione nella percentuale del 100%, con pagamenti rateali tra il 31.12.2011 e il 31.12.2013;

Classe D – Erario credito privilegiato, con soddisfazione nella percentuale del 40,79%, con pagamenti rateali tra il 31.12.2011 e il 31.12.2013;

Classe E – Mantovabanca mutuo ipotecario, con soddisfazione nella percentuale del 100%, con pagamenti rateali tra il 31.12.2010 e il 31.12.2028;

Classe F - Mantovabanca mutuo ipotecario, con soddisfazione nella percentuale del 72,71%, con pagamenti rateali tra il 31.12.2010 e il 31.12.2028;



Classe G – creditori ipotecari consolidati, con soddisfazione nella percentuale del 20%, con pagamenti rateali tra il 31.12.2011 e il 31.12.2013;

Classe H – creditori ipotecari non consolidati, con soddisfazione nella percentuale del 20%, con pagamenti rateali tra il 31.12.2011 e il 31.12.2013;

Classe I – erario e inps, con soddisfazione nella percentuale del 20%, con pagamenti rateali tra il 31.12.2011 e il 31.12.2013;


Classe L – banche chirografarie, con soddisfazione nella percentuale del 20%, con pagamenti rateali tra il 31.12.2011 e il 31.12.2013;

Classe M – fornitori, con soddisfazione nella percentuale del 20%, con pagamenti rateali tra il 31.12.2011 e il 31.12.2013;

osservato che la proposta prevede, ai sensi del II comma dell'art.160 l.f., che i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente - inseriti nelle classi D), I), G) e H) - siano soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore attribuito ai beni sui quali sussistono le cause di prelazione nella relazione del rag. Daniele Pierfranceschi, professionista in possesso dei requisiti di legge;

considerato che questo Collegio ritiene che anche i creditori delle classi A), B), C) ed E) debbano essere qualificati come creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, atteso che, quand'anche la proposta preveda per i medesimi il pagamento al 100% del capitale e la corresponsione degli interessi è previsto per l'adempimento una dilazione, che per la classe E in particolare è estremamente rilevante (pagamenti entro il 2028);

ritenuto, sul punto, che il pagamento eseguito ad anni di distanza dalla formulazione della proposta concordataria non sia assimilabile al pagamento immediato o effettuato entro una minima dilazione, privando



3

il creditore per un lungo tempo della disponibilità delle somme dovute, e pertanto appare corretta la collocazione di detti creditori in specifiche classi, come previsto per tutti gli altri creditori pagati parzialmente,

valutato che - qualificati i creditori delle classi A), B), C) ed E) come non soddisfatti integralmente - gli stessi dovranno essere ammessi al voto nel rispetto della previsione dell'art.177 comma III l.f.,

osservato che "la parte residua del credito" in ordine alla quale i creditori indicati dovranno essere ammessi a votare può essere determinata tenuto conto del danno che ai creditori privilegiati pagati al 100% oltre interessi deriva dalla mancata disponibilità immediata delle somme,

ritenuto che il danno da ritardato pagamento possa essere quantificato in via equitativa nella misura del 5% annuo, tenuto conto della differenza tra il possibile tasso di interesse che potrebbe essere applicato dal sistema bancario in ipotesi di ricorso al credito nei prossimi anni e l'interesse che verrà corrisposto dalla procedura,


considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può ritenersi accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.160 lett.c) L.F.,

valutato che il trattamento stabilito per ciascuna classe non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

visti gli artt.160 e 163 I co. L.F.,

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo della società Monotile S.r.l., con sede in Asola (MN), via Parma n.114, in persona del legale rappresentante Lui Giancarlo;



nomina giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Catia Amista;

determina in € 40.000,00 pari circa al 30% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla procedura di concordato preventivo della Monotile S.r.l. - Commissario Giudiziale dott.ssa Catia Amista, mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura;

fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 17 novembre 2010 ore 10.30 presso lo studio del Giudice Delegato, assegnando termine sino al 2 novembre 2010 per la comunicazione ai creditori a cura del commissario giudiziale.

Manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art.166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali.

Manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt.88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Indica come Banca depositaria dell'importo delle spese di procedura la Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Mantova.

Mantova, li 7 ottobre 2010

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

M

TRIBUNALE DI MANTOVA

decreto n. 12 del 7 OTT. 2010

oggi

IL CANCELLIERE

(firma)

Il Presidente

dott. Filippo Nora

(firma)

TRIBUNALE DI MANTOVA

Per copia conforme all'originale

Mantova, li 1.2. OTT. 2010

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(firma)